

**Studio Fiscale Tributario  
Dott. Giulio Donnabella & C.**



**Corso abilitante per «Esperto nella composizione  
negoziata per la soluzione della crisi d'impresa»  
(D.L. 118/21) 55 ore**  
**LA STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

Giulio Donnabella

26 Gennaio 2022

# Agenda

## 1. Inquadramento generale

## 2. La stima della liquidazione del patrimonio

### ➤ Finalità e quando renderla

- Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia
- Valutazione del Piano di Risanamento
- **Confronto tra continuità e liquidazione**

### ➤ Come renderla

- Normativa di riferimento
- Valutazione dell'azienda (o di suoi rami) o atomistica degli *asset* aziendali
- Valutazione delle azioni tipiche del Fallimento

# INQUADRAMENTO GENERALE

## RIFERIMENTI NORMATIVI



D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (di seguito D.L.), coordinato con la **Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147** «*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*».



**Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia**

con cui è stato recepito il «documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021» trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota del 27 settembre 2021.

Non poche difficoltà causate alle imprese dall'emergenza sanitaria da Covid-19



Numerosi interventi a sostegno varati dal Governo



**Rischi relativi alla continuità aziendale** che andranno affrontati, una volta venute a mancare tali misure e terminate le moratorie



Il legislatore ha fatto fronte all'emergenza con un nuovo istituto:  
«la **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**»



Probabile crisi o insolvenza ma,  
«...risulta **ragionevolmente** e  
**oggettivamente perseguibile** il  
**risanamento dell'impresa.**»

La figura dell'**esperto** al fianco dell'**imprenditore** nel tentare il **risanamento**

L'esperto, durante le trattative, **affianca l'imprenditore senza mai sostituirlo** e ha il compito di tutelare i terzi da eventuali atti pregiudizievoli e consentire la buona riuscita del risanamento

# L'esperto indipendente

## *Ruolo e nomina (1/2)*

- art. 5 L. 21 ottobre 2021, n. 147 -

Verifica della propria **indipendenza** e del possesso delle **competenze** e della **disponibilità di tempo** necessarie per lo svolgimento dell'incarico

Entro **2 giorni** lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto

Comunica all'imprenditore l'**accettazione** e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma.

Comunica al soggetto che l'ha nominato la mancata accettazione, perché provveda alla sua sostituzione.

L'esperto **convoca** senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale.

**Ritiene** esistenti concrete prospettive di risanamento

**Non ritiene** esistenti concrete prospettive di risanamento

Incontra le parti interessate e prospetta le **possibili strategie di intervento**, fissando incontri con cadenza periodica ravvicinata.

Ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'**archiviazione dell'istanza**.

# L'esperto indipendente

## *Ruolo e nomina (2/2)*

- art. 5 L. 21 ottobre 2021, n. 147 -

L'incarico dell'esperto si considera **concluso** se:

Decorsi **180 gg** dall'accettazione della nomina, **le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi**



L'incarico dell'esperto **può proseguire per non oltre 180 gg** se:

- **la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale;**
- **tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente a prorogare l'incarico.**

Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale** che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, ovvero, in caso di concessione di misure protettive e cautelari, al giudice che le ha emesse che ne dichiara cessati gli effetti.

**L'esperto non può assumere più di 2 incarichi contemporaneamente**

# Le fasi della composizione negoziata



# INQUADRAMENTO GENERALE: POSSIBILI SCENARI

# Possibili scenari: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (1/4)

- art. 18 L. 21 ottobre 2021, n. 147 -

## PRESUPPOSTO

L'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2 D.L. non sono praticabili.



Nei 60 gg successivi alla comunicazione

l'imprenditore può presentare **proposta di concordato per cessione dei beni**, unitamente a:

- piano di liquidazione;
- documenti di cui all'art. 161, comma 2, lett. a), b), c), d) della L.F.
- i. relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- ii. stato analitico ed estimativo delle attività e elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- iii. elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- iv. valore dei beni e creditori particolari di eventuali soci illimitatamente responsabili



Presentazione di ricorso al **Tribunale** del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale per l'omologazione del concordato, comunicazione al pubblico ministero e pubblicazione, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.

# Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (2/4)

- art. 18 L. 21 ottobre 2021, n. 147 -

A seguito di:

- ✓ valutazione della ritualità della proposta;
- ✓ acquisizione della relazione finale dell'esperto;
- ✓ acquisizione di parere dell'esperto circa i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte

↓  
Il Tribunale nomina un **ausiliario** (*art. 68 c.p.c.*)

↓  
L'ausiliario deve far pervenire accettazione dell'incarico **entro 3 gg** dalla comunicazione (applicazione delle disposizioni *art. 35 comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159*).

↓  
Il Tribunale ordina al debitore di dare **comunicazione della proposta**, insieme al parere dell'ausiliario e alla relazione dell'esperto, **ai creditori risultanti dall'elenco depositato** e fissa la **data dell'udienza per l'omologazione**.

→ Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario per il deposito del parere (comma 4) e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere **non meno di 30 gg**.

↓  
I creditori/qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione entro 10 gg prima dell'udienza fissata.

# Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (3/4)

- art. 18 L. 21 ottobre 2021, n. 147 -

A seguito di verifica:

- ✓ della regolarità del contraddittorio e del procedimento;
- ✓ del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
- ✓ Della fattibilità del piano di liquidazione



Rilevato che la proposta non è suscettibile di arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare ed assicura un'utilità a ciascun creditore



**Il Tribunale omologa il concordato** con decreto motivato immediatamente esecutivo



Il decreto, pubblicato a norma dell'*art. 17 L.F.*, è comunicato dalla cancelleria alle parti, le quali possono proporre reclamo alla corte d'appello nei successivi 30 gg.

↳ Decreto della corte d'appello ricorribile per cassazione entro 30 gg dalla comunicazione.

# Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (4/4)

- art. 19 L. 21 ottobre 2021, n. 147 -

Ai fini della **liquidazione del patrimonio**

Il Tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un **liquidatore** (applicazione disposizioni *art. 182 L.F.*)

Nel caso in cui il piano di liquidazione comprenda un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il **trasferimento** in suo favore, anche prima dell'omologazione, **dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni**

Verificata l'**assenza di soluzioni migliori sul mercato**  
il **liquidatore giudiziale dà esecuzione all'offerta**

Alla vendita si applicano le norme in materia di vendita forzata di cui agli *artt. 2919 e 2929 del c.c.*

Se il piano di liquidazione prevede l'accettazione dell'offerta prima dell'omologazione



Verificata l'**assenza di soluzioni migliori sul mercato**, a seguito di autorizzazione del Tribunale, l'**ausiliario dà esecuzione all'offerta**

# LA STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: FINALITÀ E QUANDO RENDERLA

«DECRETO DIRIGENZIALE DEL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA»

- Visto il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2021, n. 202;
- visto l'art. 3, commi 2 e 4, a mente dei quali, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 118, sono definiti "il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico";
- visto l'art. 5, comma 2, a mente del quale, con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, è definito il contenuto del modello di cui al comma 1, per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente;



**Il documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021 trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota del 27 settembre 2021 è composto come segue:**

- Sezione I "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento";
- Sezione II "Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per l'analisi della sua coerenza";
- Sezione III "Protocollo di conduzione della composizione negoziata";
- Sezione IV "La formazione degli esperti";
- Sezione V "La piattaforma".

Euro/k

Conto economico - Società Alfa	2017	2018	2019	2020
<b>A) Valore della produzione</b>				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.225	982	1.088	539
5) Altri ricavi e proventi	192	178	(658)	28
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>2.417</b>	<b>1.160</b>	<b>429</b>	<b>567</b>
<b>B) Costi della produzione</b>				
6) per materie prime	(559)	(105)	(351)	(83)
7) per servizi	(1.028)	(590)	(635)	(419)
8) per il godimento di beni di terzi	(417)	(287)	(263)	(200)
9) per il personale	(327)	(247)	(182)	(150)
10) ammortamenti e svalutazioni	(8)	(50)	(51)	(58)
12) accantonamenti per rischi	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	(10)	(3)	(11)	(10)
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>(2.348)</b>	<b>(1.282)</b>	<b>(1.493)</b>	<b>(921)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>69</b>	<b>(123)</b>	<b>(1.064)</b>	<b>(353)</b>
C) Proventi e oneri finanziari	(11)	(43)	(32)	(39)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>58</b>	<b>(166)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(392)</b>
22) imposte sul reddito	55	-	-	-
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>3</b>	<b>(166)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(392)</b>



MARGINI NEGATIVI

## CAMPANELLO D'ALLARME!!!

# Svolgimento delle trattative con le parti interessate

- Sez. III, paragr. 8, Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -

8.8 Nel corso delle trattative, l'esperto può richiedere all'imprenditore, ai creditori ed alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

**8.11 L'esperto, per lo svolgimento della propria attività, ove lo ritenga utile o necessario, può avvalersi, a proprie spese, di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.**

# Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate

- Sez. III, paragr. 9, Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021

-

9.5 Quando ritiene che per assicurare la continuità aziendale e il **miglior soddisfacimento dei creditori sia prospettabile unicamente la cessione dell'azienda o di rami di essa**, l'esperto ricorda alle parti la possibilità di derogare agli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, previa autorizzazione del giudice. Si ricorda che, in mancanza di offerte vincolanti ad importo predefinito, è opportuno che l'imprenditore, nel formulare le proposte ai creditori, preveda clausole di salvaguardia (ad esempio, clausole di *earn-in*, regole di *waterfall*, clausole di infallibilità o *pactum de non petendo*) per fronteggiare il rischio che i valori effettivamente realizzati siano inferiori a quelli attesi. Per la cessione dell'azienda o di rami di azienda è preferibile dar corso a procedure competitive, anche attraverso il ricorso ad appositi strumenti (ad esempio, data room virtuale e raccolta delle offerte su sezione secretata) previsti dalla Piattaforma Telematica.

9.6 Nell'individuazione degli esiti di cui all'art. 11, si potrà abbinare alla sola soluzione di cui al comma 2 dell'art. 11 un accordo di cui all'art. 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sussistendone i presupposti.

# Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili

- Sez. III, paragr. 10, Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -

10.1 Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l'esperto – nella valutazione dell'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale – potrà tener conto delle seguenti circostanze: i) se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti; ii) se occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l'impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti. **L'esperto dovrà tenere conto inoltre della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori ed in particolare del fatto:** a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, **in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni).**

# Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa) (1/2)

- Sez. III, paragr. 12, Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -

**12.1** Qualora si intenda procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori

**12.2** All'esperto potrà essere richiesto di:

- individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo
- fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare *data room* informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma)
- dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma)
- se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e le offerte ricevute

# Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa) (2/2)

- Sez. III Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -

- 12.3 L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte ed accompagnate da garanzie
- 12.4 L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. Egli è chiamato ad informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o di rami di essa sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività di cui al presente paragrafo.



# Stima della liquidazione dell'intero patrimonio

- Sez. III, paragr. 13, Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -

- 13.1 In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno (anche perché le stime potranno occorrere ai fini del parere previsto in caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima servirà anche a consentire alle parti, con le quali sono in essere le trattative, di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c).
- 13.2 Quando il tribunale gli richieda il parere di cui all'articolo 18, comma 3, l'esperto dovrà pronunciarsi sui **presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti**. In tal caso, ove non si sia già proceduto nei termini di cui al punto precedente, il parere dell'esperto verterà sulla stima presentata dall'imprenditore.

# Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

- Sez. III, paragr. 14, Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -

14.7 Quando invece, in esito alle trattative, non sia stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 11, di una soluzione concordata della crisi.

**14.8 L'esperto, se ha stimato l'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale.**

# Sezione II – *check-list* (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza

- Sezione II Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -



Dove rinvenire le  
informazioni

È utile, anche se non imprescindibile, che l'imprenditore, nel momento in cui decide di intraprendere il percorso di risanamento, abbia già redatto un piano. In ogni caso occorre che lo rediga, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi. **Le risposte alle domande contenute nella check-list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano. La check-list servirà poi all'esperto per l'analisi di coerenza del piano.**

# Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

- Sezione II, paragr. 2, Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -

2.1 L'impresa dispone di una **situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura**, nel rispetto del principio contabile OIC 30, che disciplina i principi di redazione dei bilanci intermedi.

2.2 **La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?** In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.

2.3 **È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?** In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.



Dove rinvenire le informazioni

# Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

- Sezione II Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -



Dove rinvenire le informazioni

- 2.4 È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?** In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.
- 2.5 I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi?** In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.
- 2.6 Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?** In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.
- 2.7 L'organo di controllo ed il revisore legale dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile?**

# Analisi della coerenza del piano di risanamento con la *check-list* (lista di controllo)

- Sez. III, paragr.4, Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 -



Dove rinvenire le  
informazioni

- 4.1 L'esperto, oltre alle informazioni previste nella check-list di cui alla Sezione II, **può richiedere all'imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria.** A tal fine egli ricorda all'imprenditore che ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.
- 4.3 Ove l'esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà all'imprenditore l'esigenza che l'intervento correttivo avvenga in tempi rapidi (se del caso anche, in via sintetica, attraverso l'iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo e il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo)

# Quando e perché l'esperto deve effettuare la stima della liquidazione del patrimonio

## Composizione assistita

Al fine di valutare il miglior soddisfacimento dei creditori:

- Art. 5 – in qualunque momento risulti utile per le trattative
- Art. 10 – richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (qualora l'Esperto sia sentito dal Tribunale)
- Art. 10 – richiesta di autorizzazione a trasferire l'azienda o uno o più suoi rami (qualora l'Esperto sia sentito dal Tribunale)

## Concordato semplificato

Al fine di valutare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori:

- Art. 18 – concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
- Art. 19 – disciplina della liquidazione del patrimonio

# Le verifiche dell'Esperto:

Valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori (1/1)

L'Esperto deve valutare il migliore soddisfacimento dei creditori  
Di seguito le specifiche ipotesi già previste dal quadro normativo




La Legge Fallimentare prevede che il giudizio in relazione al miglior soddisfacimento sia reso (dal professionista Attestatore) nei seguenti ambiti:

- Convenienza delle proposte del debitore
- Soddisfazione non integrale per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 160, comma 2 L.F.)
- Valutazione della migliore soddisfazione dei creditori attraverso il piano formulato dal debitore delle ipotesi di concordato in continuità (ex art. 186-*bis*, comma 2, lett. b)
- Giudizio di convenienza negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e negli accordi di moratoria (art. 182-*septies*)
- Autorizzazione dei finanziamenti interinali prededucibili (art. 182-*quinquies*, comma 1);
- Autorizzazione del pagamento dei creditori anteriori «strategici» (art. 182-*quinquies*, comma 4)
- Transazione fiscale (art. 182-*ter*)

LA STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:  
COME RENDERLA  
«NORMATIVA DI RIFERIMENTO»

Art. 19 del D.L.  
*«Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»*



L'Esperto ai fini della valutazione della liquidazione del patrimonio dovrà quindi tenere a mente che ai sensi dell'art. 182 l.f. «Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili»

## Art. 105 l.f. - La vendita dell'azienda, di rami, di beni e di rapporti in blocco

- Principio generale (art. 105 l.f. – art. 214 CCII): **la vendita atomistica è preferita se il realizzo del complesso aziendale (o di rami), di beni e rapporti giuridici in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori**
- La vendita del complesso aziendale è attuata con le modalità dell'art. 107 l.f., conformemente alle disposizioni ex art. 2556 Codice Civile (forma scritta; trascrizione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nel Registro delle Imprese)
- L'acquirente non risponde dei debiti relativi all'azienda, anteriori al trasferimento (Art. 10 del D.L.)
- Il pagamento del prezzo può avvenire mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente (se non viene alterata la graduazione dei crediti)

## Art. 106 l.f. - Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere

- Cessione di crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri o sottoscrizione di contratti di mandato per la relativa riscossione
- Cessione azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti (cessione altre azioni tipiche del fallimento?)
- Art. 2471 c.c. per vendita quota S.r.l.

# La stima peritale

- - art. 107 Legge Fallimentare - art. 216 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza -

- ❑ L'art. 107, c. 1, l.f. prevede che la liquidazione dei beni (mobili ed immobili) sia posta in essere «sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti»
- ❑ L'art. 490 c.p.c. (novellato con D.L. 83/2015) prevede che, per i **beni mobili registrati di valore superiore ad Euro/k 25** e per i **beni immobili**, la relazione di stima sia redatta in conformità alle previsioni dell'art. 173 *bis* Disp. Att. C.P.C., la quale, in particolare, per gli *asset* immobiliari, prevede i seguenti contenuti:
  - identificazione del bene, con confini e dati catastali
  - sommaria descrizione del bene
  - stato occupativo (eventuale presenza di contratti registrati anteriori al fallimento)
  - formalità, vincoli ed oneri gravanti sul bene che rimarranno a carico dell'acquirente e quelli che verranno cancellati;
  - **regolarità edilizia ed urbanistica**
  - **opere abusive ed eventuali possibilità di sanatoria**
  - altre limitazioni (ad esempio uso civico)
  - spese di gestione (ad esempio oneri condominiali)Il CCII prevede espressamente che quando la stima riguarda un bene immobile, la stessa deve contenere le informazioni previste dall'anzidetto articolo
- ❑ Eventuali carenze informative dell'elaborato peritale potrebbero avere effetti sulla collocazione del bene sul mercato. L'incompletezza/inesattezza delle informazioni ivi contenute potrebbero ostacolare la realizzazione di un corrispettivo congruo, all'esito dei meccanismi di gara, o ostacolarne il trasferimento.

# Le caratteristiche delle procedure competitive (1/2)

- art. 107 Legge Fallimentare - art. 216 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza -

- **Pubblicità** per la massima apertura al pubblico (Cr. art. 490, primo comma, C.P.C. - pubblicità prevista almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva):
  - Portale delle Vendite Pubbliche con il pagamento di un contributo di Euro 100 per lotto (art. 490, c. 1, C.P.C.);
  - Siti internet autorizzati di cui all'elenco ex D.M. Ministero della Giustizia 31 ottobre 2006 (G.U. serie gen. 297 del 22 dicembre 2006 (art. 490, c. 2, C.P.C.)
  - sui quotidiani nazionali, locali, pagine convenzionate, freepress (art. 490, c. 3, C.P.C.)

## Nota bene

Il Tribunale di Salerno di prassi prevede lo svolgimento della pubblicità almeno quarantacinque giorni prima del termine per il deposito delle offerte, con la seguente pubblicità integrativa:

- affissione di manifesti murari nel luogo
- Missive nelle buche della posta all'amministratore condominiale ed agli immobili vicini per sensibilizzare gli altri condomini o soggetti potenzialmente interessati

# Altre principali previsioni normative della vendita secondo il codice di rito



- ❖ art. 107, c. 3, l.f. – comunicazione ai creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio prima del completamento delle operazioni di vendita
- ❖ art. 107, c. 4, l.f. – sospensione della vendita per ricezione offerte migliorative irrevocabili per importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto originariamente
- ❖ art. 108, c. 1, l.f. – sospensione della vendita da parte del Giudice Delegato per gravi e giustificati motivi, ovvero per prezzo notevolmente inferiore, entro dieci giorni dal deposito *ex art. 107, c. 5, l.f.*
- ❖ art. 108, c. 2, l.f. – cancellazione dei gravami

**LA STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:**

**COME RENDERLA?:**

**VALUTAZIONE DELL'AZIENDA (O DI SUOI RAMI)**

# Linee guida per la valutazione delle aziende in crisi





I **contesti valutativi** di un'azienda in crisi possono essere distinti tra:

1. **azienda in tensione finanziaria (con o senza equilibrio economico)**: difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni con i mezzi a disposizione nel futuro
2. **azienda in disequilibrio economico e crisi reversibile**: necessaria una significativa discontinuità tra i valori economico-finanziari attuali e quelli che ci si attende che l'azienda otterrà dopo il superamento del disequilibrio economico (ponderare adeguatamente i dati storici). In questo scenario il metodo di valutazione più coerente è quello **basato sui flussi finanziari**, più sensibili alle politiche di ristrutturazione
3. **azienda in disequilibrio economico e crisi irreversibile**: l'azienda non è più in grado di garantire la regolare copertura dei fabbisogni finanziari, dissesto permanente e irreversibile. Cessione atomistica dei beni

## Le verifiche ai fini della valutazione dell'azienda in crisi

- **L'azienda è in perdita (IRREVERSIBILE) o temporanea difficoltà (REVERSIBILE)?**
- Il disequilibrio economico è dovuto a cause aziendali, settoriali o macroeconomiche?
- Con quale frequenza si ripeterà la perdita?
- È conveniente risanare l'azienda?
- Esiste un mercato ove collocare l'azienda e/o rami d'azienda?
- È possibile individuare singoli rami d'azienda da cedere autonomamente?
- **La continuità provvisoria dell'azienda diretta tramite esercizio provvisorio consente la migliore soddisfazione dei creditori ovvero arreca un pregiudizio agli stessi?**
- **Quali sono i costi e i rischi della prosecuzione dell'attività?**
- **La valutazione dell'azienda quale complesso unitario consente la massimizzazione dell'attivo da mettere a disposizione dei creditori oppure compromette le prospettive di realizzo dell'attivo in considerazione del badwill (i.e. avviamento negativo per perdite future) che in caso di vendita si dovrà scontare dal prezzo di cessione?**

## I metodi di valutazione

I principali metodi di valutazione aziendalistici si dividono in:

1. **metodo patrimoniale**
2. **metodo reddituale – metodo finanziario**
3. **metodo misto reddituale-patrimoniale**
4. **metodi dei multipli**

### Nota Bene

Accordi e contrattazioni rilevanti anche nell'individuazione del **perimetro dell'azienda**

Se gli accordi con i creditori non risultano ancora definiti, la valutazione potrebbe tenere conto di **più scenari e più ipotesi di perimetro dell'azienda**

## Metodo patrimoniale

- espressione a valori correnti (di mercato o di bilancio) dei singoli componenti attivi e passivi che formano il patrimonio aziendale
- utilizzato nelle aziende a forte caratterizzazione patrimoniale ovvero laddove il valore delle stesse coincida con gli *asset* posseduti
- in presenza di disequilibrio economico il metodo patrimoniale è usato per determinare il valore degli asset quale raffronto con le ipotesi di vendita atomistica dei beni ovvero di continuazione dell'attività.
- patrimoniale semplice: il processo valutativo fa riferimento solamente ai beni materiali ed agli oneri ad utilità pluriennale che risultano dalla situazione contabile
- patrimoniale complesso: si estende a beni immateriali non contabilizzati (marchi, brevetti, know-how, immagine aziendale, etc.)

## Metodo reddituale

- identificano il valore di un'azienda con il valore attuale dei redditi normali attesi ipotizzando un'identità tra tali redditi ed i flussi monetari futuri
- il reddito che normalmente l'azienda è in grado di generare costituisce un dato di più agevole previsione rispetto alla stima dei futuri flussi monetari (semplificazione del metodo finanziario)
- previsione dei redditi: risultati storici, proiezione di risultati storici, risultati programmati futuri, risultati futuri sulla base di ipotesi possibili
- tasso di remunerazione = rendimento dell'investimento, tenuto conto del rischio

## Metodo misto patrimoniale-reddituale

contemporaneamente aspetti patrimoniali e reddituali, in modo da conciliare la maggiore obiettività del metodo patrimoniale con la considerazione delle prospettive di reddito dell'azienda

# Metodo finanziario

- Il metodo del *Discounted Cash Flow* (DCF) correla il valore aziendale alla capacità di produrre flussi finanziari (attualizzati a un tasso che ne rifletta la rischiosità) adeguati a soddisfare le aspettative di remunerazione di un investitore
- La valutazione d'azienda con il DCF ha il vantaggio di rispecchiare la logica di un ipotetico investitore che, a fronte di un immediato esborso, si attende una serie di flussi di cassa futuri
- Il metodo dei flussi di cassa si fonda sul principio che il valore dell'azienda (*Enterprise value*) sia pari al valore attualizzato dei flussi di cassa attesi nel futuro
- Il principio fondamentale del processo di valutazione mediante attualizzazione dei flussi di cassa è quello della determinazione di tali flussi e della loro coerenza con i tassi di attualizzazione
- In caso di valutazione di aziende in crisi occorre impiegare tassi più alti rispetto alle valutazioni ordinarie per tenere conto del maggior grado di rischio

	Previsionale (anni x + 1, x + 2, x + 3, x + 4)					
	Consuntivo (anno x)	€	€	€	€	
+/- Ebit		50.000	130.000	160.000	90.000	50.000
- Imposte figurative		(16.160)	(42.016)	(51.712)	(29.088)	(16.160)
+/- Nopat		33.840	87.984	108.288	60.912	33.840
+ Ammortamento Accantonamenti e Tfr		0	0	0	0	0
<b>Flusso di cassa operativo lordo</b>		<b>33.840</b>	<b>87.984</b>	<b>108.288</b>	<b>60.912</b>	<b>33.840</b>
<b>Variazione CCN</b>		<b>10.477</b>	<b>4.846</b>	<b>(18.646)</b>	<b>(26.468)</b>	<b>13.048</b>
<b>Flusso di cassa della gestione corrente</b>		<b>44.317</b>	<b>92.830</b>	<b>89.642</b>	<b>34.444</b>	<b>46.888</b>
<b>+/- Investimenti / Disinvestimenti</b>		<b>(100.000)</b>	<b>(50.000)</b>	<b>(50.000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flusso di Cassa Operativo</b>		<b>(55.683)</b>	<b>42.830</b>	<b>39.642</b>	<b>34.444</b>	<b>46.888</b>
+/- Proventi/Oneri straordinari		0	0	0	0	0
+ Proventi finanziari		0	0	0	0	0
+/- Partecipazioni e titoli		0	0	0	0	0
+/- Equity		50.000	0	0	0	0
+/- Finanziamento soci		0	0	0	0	0
<b>Flusso di Cassa al servizio del debito</b>		<b>(5.683)</b>	<b>42.830</b>	<b>39.642</b>	<b>34.444</b>	<b>46.888</b>
+/- Utilizzo banche a breve						
+ Accensione Mutuo		120.000	0	0	0	0
- Rimborso Mutuo		(21.667)	(22.775)	(23.940)	(25.165)	(26.453)
- Oneri finanziari		(5.508)	(4.399)	(3.234)	(2.009)	(722)
+/- Altri crediti/debiti finanziari		0	0	0	0	0
+ Scudo fiscale del debito		1.515	1.210	889	553	199
<b>Flusso di cassa per azionisti</b>		<b>88.657</b>	<b>16.865</b>	<b>13.357</b>	<b>7.822</b>	<b>19.912</b>
- Dividendo distribuito		0	0	0	0	0
<b>Flusso di cassa netto</b>		<b>88.657</b>	<b>16.865</b>	<b>13.357</b>	<b>7.822</b>	<b>19.912</b>
<b>Cumulato con cassa anno precedente</b>		<b>88.657</b>	<b>105.522</b>	<b>118.879</b>	<b>126.702</b>	<b>146.614</b>

# Metodo dei multipli

- presuppone che il valore di un'attività sia stimato sulla base dei prezzi correnti assegnati dal mercato ad attività simili
- assunto che aziende similari avranno multipli di valore similare
- individuare variabili chiave della società da valutare sulla base di *comparable*
- applicabile qualora sia possibile individuare società con caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione (in termini di settore in cui operano, localizzazione, mercati di riferimento, clientela, tecnologia, andamenti storici dei risultati, struttura del capitale investito, fase del ciclo di vita dell'azienda, flussi di cassa, potenziale di crescita e rischio)
- multipli calcolati come rapporto tra valori borsistici e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione selezionato di società comparabili
- i moltiplicatori vengono applicati, con le opportune integrazioni, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimare un intervallo di valori



- PFN (+ crediti finanziari - debiti finanziari + cassa)  
= **Equity Value**

LA STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:  
COME RENDERLA

«VALUTAZIONE ATOMISTICA  
DEGLI ASSET AZIENDALI»

# Valutazione Immobili: gli oneri di gestione degli immobili e l'inquadramento del corretto regime I.V.A. (1/2)

- ❑ IMU, TASI, TARI, spese condominiali;
- ❑ Le cessioni di immobili sono esenti (regola generale) ai fini I.V.A., salvo le seguenti eccezioni di imponibilità (art. 10, nn. 8 *bis*, 8 *ter*), D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633):
  - per gli **immobili non strumentali per natura** (abitativi), *i*) se effettuate dal costruttore (o da soggetto che ha effettuato interventi di recupero edilizio, anche tramite appaltatrice), entro 5 anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento), *ii*) se esercitata, anche successivamente, l'opzione di imponibilità dalle stesse imprese costruttrici o di ripristino, *iii*) se relative ad abitazioni destinati ad alloggi sociali, per opzione di imponibilità del cedente
  - per gli **immobili strumentali per natura** (uffici, capannoni, ecc.), *i*) se effettuate dal costruttore (o da soggetto che ha effettuato interventi di recupero edilizio, anche tramite appaltatrice), entro 5 anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento), *ii*) se esercitata l'opzione di imponibilità dal cedente.

**N.B.** Nel caso non si optasse per l'opzione I.V.A. l'alternativa ipotesi di cessione in esenzione potrebbe incidere sul pro rata di detrazione dell'imposta assolta a monte su tutti gli acquisti (artt. 19, c. 5, 19 bis, D.P.R. 633/1972). Ciò potrebbe comportare un'uscita di cassa in favore dell'Erario con una conseguente riduzione delle somme introitate dal debitore e a disposizione dei suoi creditori.

# Valutazione Immobili: l'atto di trasferimento – le dichiarazioni di conformità catastale, urbanistica ed edilizia (2/2)

In ragione della forma del trasferimento, con atto pubblico a ministero notarile, risulta necessario verificare la conformità catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili

- ❑ Verifica della **conformità catastale** con le risultanze dei Registri Immobiliari (eventuale richiamo all'elaborato peritale, in ordine alla conformità delle planimetrie catastali, nonché dei dati catastali in atto rispetto a quelli depositati all'Ufficio del Catasto, nonché allo stato di fatto)
- ❑ Verifica della **conformità urbanistica (regolarità edilizia)** per accertare la corrispondenza tra lo stato di fatto dell'immobile al momento del trasferimento ed il titolo abilitativo (licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, altro)

## Nota bene

- Tali attestazioni fanno acquisire certezza in relazione al valore di stima dei beni immobili. Infatti, il reale valore di mercato di un asset immobiliare è legato alla puntuale verifica della conformità dello stesso da parte di un perito estimatore, attività dalla quale potrebbero emergere più o meno gravi irregolarità da dover sanare, con eventuali procedure onerose e costi molto elevati, che potrebbero comprimere il valore del bene stesso

## Altre principali poste da valutare

- ❑ Incasso crediti commerciali
- ❑ Cessione crediti fiscali
- ❑ Valutazione e cessione rimanenze di magazzino
- ❑ Valutazione e cessione partecipazioni
- ❑ Valutazione e cessione immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti, etc.)
- ❑ Valutazione e cessione altre immobilizzazioni materiali (macchinari, attrezzature, *hardware*, etc.)

**LA STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:**

**COME RENDERLA?:**

**VALUTAZIONE DELLE AZIONI TIPICHE DEL**  
**FALLIMENTO**

# Attività preliminari

- ❖ **Acquisizione di atti e documenti dal debitore: attività complessa**
- ❖ Acquisizione di ulteriori documenti di fonte pubblica (bilanci, visure, atti depositati in Camera di Commercio, etc.)
- ❖ Catalogazione dei documenti e separazione degli stessi per tipologia:
  - documenti societari (Libri Verbali Assemblea, CdA, Collegio Sindacale, etc.);
  - documenti di natura contabile (Bilanci, Bilanci di verifica, partitari, libro giornale, etc.);
  - altri documenti (Contratti, corrispondenza, perizie, *report*, etc.)
- ❖ Creazione *data room* per la raccolta di tutta la documentazione

## Obiettivo

- ❖ Evidenziare eventuali condotte censurabili e delineare i relativi aspetti tecnico/numerici al solo fine di valutare l'esperimento di azioni di responsabilità, risarcitorie, revocatorie, etc. che portino astrattamente (alea del giudizio) ad offrire ai creditori un soddisfacimento maggiore rispetto alla continuità aziendale diretta e indiretta e alla liquidazione con proposta di concordato semplificato

# Principali analisi

Casistica più  
frequente



- 1)  
Individuazione del momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale e quantificazione del danno attraverso l'applicazione del metodo dei netti patrimoniali
  
- 2)  
Quantificazione del danno cagionato al patrimonio sociale da singole operazioni messe in atto dagli amministratori

# 1 - Perdita del capitale sociale e quantificazione del danno secondo il metodo dei netti patrimoniali

- ❖ Oggetto dell'indagine è il patrimonio netto a livello civilistico ovvero quello della singola *legal entity*
- ❖ In caso di appartenenza ad un Gruppo, è in ogni caso utile l'esame del bilancio consolidato
- ❖ Bilanci OIC vs. bilanci IAS: maggiore difficoltà in caso di bilanci IAS *adopter* le cui poste sono sorrette da valutazioni (*impairment test, fairness opinion, etc.*) che implicano un livello di soggettività elevato

# Applicazione del metodo dei Netti Patrimoniali

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma dell' art. 2486 del c.c. , e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento (...)



- ❖ Individuazione del momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale (T1)
- ❖ Individuazione della situazione patrimoniale più prossima alla data di liquidazione / fallimento (T2)
- ❖ «Normalizzazione», tramite applicazione di criteri omogenei, delle situazioni patrimoniali ai due momenti T1 e T2
  - ⇒ Situazione T1: applicazione criteri di liquidazione
- ❖ Differenza algebrica tra i patrimoni netti rettificati ai due momenti
- ❖ Individuazione dell'aggravio al netto di tutti quei costi che si sarebbero comunque sostenuti anche in caso di pronta messa in liquidazione della società
- ❖ Imputazione del danno sulla base dei periodi cariche ricoperti da amministratori/sindaci

# Analisi finalizzate all'individuazione del momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale

## ❖ Esame delle principali poste di bilancio

- Avviamento
- Partecipazioni
- Crediti
- Rimanenze
- Fiscalità anticipata
- Fondi rischi
- Debiti

Per ciascuna delle principali voci oggetto di analisi:

- Individuazione dei criteri valutativi utilizzati per ciascuna di esse e delle informazioni riportate in Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione
- Esame documenti contabili (Bilanci di verifica, partitari, etc.)
- Analisi dell'eventuale ulteriore documentazione di supporto presente a fascicolo (analisi verbali CdA e Collegio Sindacale)
- Determinazione eventuali effetti *reversal*

**Finalità:** individuazione, per ciascuna posta di bilancio, della eventuale rettifica da apportare e conseguente determinazione del PN rettificato ai fini dell'identificazione della data in cui si è verificata la perdita capitale sociale.

# Principali poste di bilancio oggetto d'indagine

## AVVIAMENTO

OIC 24 e 9  
IAS 38 e 36

- Esame documentazione relativa all'operazione da cui l'avviamento deriva;
- Individuazione criteri di valutazione utilizzati nell'eventuale perizia di stima e loro compatibilità con le caratteristiche del complesso aziendale;
- Verifica utilità futura dell'avviamento e la sua capacità di generare benefici economici futuri tali da soddisfare il rispetto del principio di recuperabilità del costo sostenuto, attraverso l'esame di piani industriali o altra documentazione idonea;
- Verifica contenuto del parere espresso dal Collegio Sindacale sull'iscrizione dell'avviamento in bilancio;
- Riscontro analisi economico-finanziarie in base alle quali sono state stabilite le modalità di ammortamento e le eventuali svalutazioni (laddove eseguite);
- Esame eventuali relazioni di *impairment* periodiche, volte a verificarne la recuperabilità.

segue  
Focus  
impairment

## PARTECIPAZIONI

OIC 21 e 17  
IAS 28  
IFRS 3, 10, 12

- Criterio di valutazione adottato: metodo del costo o PN;
- Individuazione posta contabile in cui trovano allocazione (Attivo immobilizzato o attivo circolante);
- % di possesso (di controllo o di minoranza);
- Verifica andamento economico - patrimoniale delle società partecipate attraverso l'esame dei bilanci;
- Riscontro eventuali riduzioni di valore apportate e rivalutazioni effettuate ai sensi di leggi speciali; qualora disponibili, acquisire le relazioni di *impairment*;
- Esame rapporti di finanziamento infragruppo, la loro formalizzazione sul piano documentale, le eventuali garanzie prestate, il rispetto dei termini pattuiti.


# Focus Impairment Test

Il nuovo OIC 9 riprende in modo sostanzialmente pedissequo le definizioni di valore recuperabile, valore equo e valore d'uso fornite dal principio internazionale IAS 36, oltre a introdurre in modo formale le metodologie di effettuazione dell'*impairment test* prescritte dallo IASB.

Costituiscono «indicatori di *impairment*» che devono essere annualmente verificati al fine di valutare una perdita durevole di valore:

- ❖ diminuzioni significative del valore di mercato di un'attività;
- ❖ variazioni significative nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo tali da produrre un effetto negativo per la società;
- ❖ aumento dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di rendimento degli investitori;
- ❖ il valore netto contabile delle attività è superiore al relativo valore equo;
- ❖ un'evidente obsolescenza o deterioramento fisico di un'attività;
- ❖ cambiamenti significativi, con effetto negativo sulla società, nella misura o nelle modalità di impiego di un'attività (attuali e prossime future).

Quando rilevare una perdita durevole di valore?



# Principali poste di bilancio oggetto d'indagine

## RIMANENZE OIC 13 IAS 2

- Criterio di valutazione adottato;
- Disponibilità contabilità di magazzino;
- Individuazione *turnover* magazzino e giorni medi di giacenza, al fine di individuare i beni a maggior rischio di obsolescenza;
- Riscontro presenza di fondi rischi o svalutazione delle rimanenze;
- Verifica entità, frequenza e significatività delle svalutazioni effettuate;
- Riscontro parametri di riferimento Agenzia delle Entrate.


## CREDITI V/CLIENTI OIC 15 IAS 39 e 18

- Analisi di anzianità, con suddivisione scaduto/a scadere;
- Acquisizione visure e bilanci relativi ai crediti più rilevanti;
- Esame eventuali contestazioni/contentenziosi;
- Accertamento consistenza fondo svalutazione.

## FISCALITA' OIC 25 IAS 12

- Verifica recuperabilità crediti per imposte anticipate;
- Valutazione logica *ex ante* piani aziendali;
- Definizione ammontare al netto delle imposte differite.

# Principali poste di bilancio oggetto d'indagine



# Esempio numerico – patrimonio netto rettificato

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>a) Patrimonio netto all'1/1</b>	<b>1.050,0</b>	<b>50,0</b>	<b>(700,0)</b>	<b>(970,0)</b>	<b>(1.320,0)</b>
<b>b) Risultato d'esercizio da bilancio</b>	(100,0)	(50,0)	(30,0)	(350,0)	(580,0)
<b>d) Rettifiche apportate</b>					
Svalutazione avviamento	(190,0)				
Svalutazione marchio	(110,0)				
Svalutazione partecipazioni	(140,0)	(340,0)			
Svalutazione imposte anticipate	(90,0)				
Svalutazione crediti	(130,0)	(450,0)	(320,0)		
Svalutazione rimanenze	(70,0)				
Accantonamenti fondo rischi	(170,0)				
Ripresa svalutazioni		90,0	80,0		
<b>Totale rettifiche</b>	<b>(900,0)</b>	<b>(700,0)</b>	<b>(240,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>e) Patrimonio netto rettificato al 31/12</b>	<b>50,0</b>	<b>(700,0)</b>	<b>(970,0)</b>	<b>(1.320,0)</b>	<b>(1.900,0)</b>
<b>f) Patrimonio netto da bilancio</b>	<b>950,0</b>	<b>900,0</b>	<b>870,0</b>	<b>520,0</b>	<b>(60,0)</b>

# Le Rettifiche di Liquidazione

Attività	Criterio del probabile valore di realizzo
Passività	Criterio del valore di estinzione

## Principali rettifiche da applicare alla situazione patrimoniale in cui si è verificata la perdita del capitale sociale:

- ❖ Eliminazione delle poste attive non suscettibili di realizzo monetario:
  - costi impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, altri costi pluriennali e immobilizzazioni non realizzabili e non trasferibili (trattasi di costi di funzionamento che non sono monetizzabili);
  - ratei (iscrizione nei crediti e debiti) e risconti (risconti attivi se irrecuperabili sono da annullare);
  - avviamento;
  - crediti inesigibili.
- ❖ Iscrizione attività residue a seguito di valutazione del loro presumibile valore di realizzo
- ❖ Iscrizione passività non registrate o garanzie/impegni che possono trasformarsi in debiti
- ❖ Integrazione Fondi Rischi
- ❖ Eliminazione eventuali debiti prescritti
- ❖ Iscrizione fondo per costi e oneri di liquidazione

## 2 - Il danno cagionato da singole operazioni

### PRINCIPALI CASISTICHE

- ❖ Acquisto/vendita partecipazioni.
- ❖ Operazioni infragruppo  
(indagine misurazione vantaggi compensativi ex art. 2497c.c.)
- ❖ Operazioni straordinarie (scissioni, fusioni, conferimenti)
- ❖ Utilizzo di strumenti finanziari non di copertura
- ❖ Operazioni di *sales and lease back*
- ❖ Operazioni di LBO
- ❖ Operazioni di *Buy Back* di Azioni Proprie

### Nota Bene

- Ottica *ex ante*
- Confine con  
*Business*  
*Judgment Rule*

# Analisi costi/benefici

- ❖ Alea del giudizio
- ❖ Tempistiche del contenzioso
- ❖ Costi legali
- ❖ Capienza dei patrimoni dei convenuti



- ❖ Disponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse finanziarie

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**